SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5a Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83

AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni VIS 6/08; ARG 18/08; ARG/elt 18/08; ARG/com 15/08; ARG/gas 14/08; ARG/gas 11/08; ARG/elt 13/08; ARG/elt 10/08; ARG/elt 24/08; ARG/elt 25/08; ARG/elt 26/08; EEN 02/08; ARG/gas 19/08; ARG/gas 23/08; EEN 01/08; ARG/gas 22/08; ARG/elt 21/08.

08A02058

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2008, n. **51.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto, ed in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4;

Considerato che si ritiene necessario apportare modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini di una più completa attuazione della citata direttiva 2003/87/CE, così da consentire all'italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Considerato, che, per permettere all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, si rende necessaria anche l'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario nazionale dei gas-serra, conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-Quadro sui cambiamenti climatici;

Considerata la necessità di apportare al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, disposizioni integrative e correttive volte definirne più opportunamente alcune modalità applicative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 29 gennaio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo la parola: «congiunta» sono inserite le seguenti: «, di seguito JI»;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo la parola: «pulito» sono inserite le seguenti: «, di seguito CDM»;

c) al comma 1, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«e-*bis*) credito di emissione: unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unità comprendono le seguenti tipologie:

1) unità del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;

2) unità di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo;»;

d) al comma 2, dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti:

«a-*bis*) autorità nazionale designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;

a-*ter*) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: «Punto di contatto»: l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L 'autorizzazione è rinnovata per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.».

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1 le parole: «il gestore di un impianto che esercita» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori degli impianti che esercitano»;

b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorità nazionale competente» sono inserite le seguenti : «non prima di centottanta giorni ed»;

c) al comma 4 le parole: «del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti parole: «del supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8, comma 3».

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: «almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto» sono sostituite dalle seguenti parole: «non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identità del gestore sono presentate all'Autorità Nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno effetto».

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.».

1-*bis*. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente ed è designato Punto di contatto per le attività JI e Autorità nazionale designata per le attività CDM.

1-*ter*. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.»;

b) al comma 2, dopo la lettera *t)*, sono aggiunte le seguenti:

«t-*bis*) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;

t-*ter*) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;

t-*quater)* partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni dei Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il Comitato svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:

a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni»;

d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.

3-*bis*) Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-*quater*) ed al comma 2-*bis* il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri.

3-*ter*). I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

3-*quater*). La Segreteria tecnica è composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dal-

l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito: «GSE»;

e) al comma 5, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«e-*bis*) la relazione di cui al comma 1-*ter*»;

f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

5-*ter*. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5-*quater*. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.

5-*quinquies*. Per le attività di cui al comma 2-*bis*, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

5-*sexies*. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-*quater* non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.»;

g) i commi 6 e 7 sono abrogati.

6. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.».

7. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico.».

8. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «È istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «È istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT»,

b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel Registro è annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'articolo 15 comma 5.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera *l)*.»;

d) il comma 6 è abrogato.

9. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: «C (2004)/130» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni».

10. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. *(Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra).* — 1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato il "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra", conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.

2. L'APAT è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione dell'aggiornamento annuale dell'Inventario Nazionale dei gas serra nonché della sua trasmissione agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

4 L'APAT predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.

5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

11. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n 216, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite.».

12. All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: «al Comitato» sono inserite le seguenti: «e all'APAT».

13. All'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituto dal seguente:

«2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Consiglio direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

b) il comma 3 è sostituto dal seguente:

«3. È istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Comitato il registro dei verificatori accreditati.»;

c) il comma 5 è abrogato.

14. All'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 7 è abrogato.

15. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate.»;

b) ai commi 4 e 5, dopo le parole: «un numero di quote di emissioni corrispondenti alle» sono inserite le seguenti: «quote di»;

c) al comma 7, le parole: «16, comma 5» sono sostituite dalle seguenti. «15, comma 5» e la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente «rilasciate»;

d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.»;

e) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.».

16. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.»;

b) il comma 4 è abrogato.

17. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004.».

18. All'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 4, 7 e 17» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e 17»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi e tenere conto, altresì della complessità delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.».

c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14 che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'APAT,».

19. All'Allegato C, punto 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: «dell'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 13».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15, limitatamente al periodo 2005-2007. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti di cui al comma 2 non sono trasferiti alle imprese

restano acquisiti allo Stato per essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo fissato per l'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

SCOTTI, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, S.O., così recita:

« 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.».

— Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2006, n. 140, S.O.

— La decisione n. 280/2004/CE dell'11 febbraio 2004 è pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3. *Definizioni.* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) attività di attuazione congiunta, *di seguito JI* un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto;

b) attività di meccanismo di sviluppo pulito, *di seguito CDM* un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

c) attività di progetto: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4;

e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;

e-*bis*) credito di emissione: unità di eredito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unità comprendono le seguenti tipologie:

1) unità del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;

2) unità di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;

f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;

g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

h) impianto: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato A e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico così come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;

l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e derivanti da attività di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la Banca Mondiale;

m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;

o) pubblico: una o più persone nonché le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'art. 17 con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'art. 16;

t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'art. 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

u) unità di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.

2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:

a) autorità nazionale competente: l'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'art. 8;

a-bis) autorità nazionale designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;

a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: "Punto di contatto": l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attività dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell'impianto;

e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;

f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;

h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008;

i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'art. 10;

l) quantità di emissioni: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell'art. 14.».

— Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 *(Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente.

1-*bis. L 'autorizzazione è rinnovata per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.».*

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 *(Domanda di autorizzazione)*. — 1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, *i gestori degli impianti che esercitano* le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di presentare all'autorità nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra.

2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è presentata all'autorità nazionale competente *non prima di centottanta giorni ed* almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.

3. L'autorità nazionale competente stabilisce le informazioni che il gestore deve fornire e le modalità per l'invio della domanda. L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda, nonché le modalità di trasmissione delle stesse.

4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 l'autorità nazionale competente si avvale *del supporto della Segreteria tecnica di cui all'art. 8, comma* 3.».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7 *(Aggiornamento dell'autorizzazione)*. — 1. Il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le modalità e nelle forme definite dall'autorità nazionale competente, nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente *non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identità del gestore sono presentate all'autorità nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno effetto.*

2. L'autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorità nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

3. L'autorità nazionale competente aggiorna altresì le autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario.».

Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Autorità nazionale competente). — 1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'art. 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.*

1-*bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente ed è designato Punto di contatto per le attività JI e Autorità nazionale designata per le attività CDM.*

1-*ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.*

2. Il Comitato ha il compito di:

a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;

c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'art. 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA;

e) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere *a)* e *c)*, nonché i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'art. 4;

g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 7;

h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;

i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;

l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'art. 14;

m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'art. 17;

n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

o) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art. 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;

p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

q) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;

s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;

t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 23.

t-*bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;*

t-*ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'art. 14;*

t-*quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.*

2-*bis. Il Comitato svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:*

a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema - Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

3. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.

3-bis) Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro delle politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis), il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri.

3-ter). I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

3-quater). La Segreteria tecnica è composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore dei Servizi Elettrici, di seguito "GSE".

4. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti:

a) il Piano nazionale di cui alla lettera *a)*, comma 2, da sottoporre alla consultazione del pubblico;

b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera *b)* del comma 2 notificato alla Commissione europea;

c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera *c)* del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera *c)* del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;

e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere *p)*, *q)* e *r)* del comma 2;

e-bis. La relazione di cui al comma 1-ter.

5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente

designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5-quater. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipano esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.

5-quinquies. Per le attività di cui al comma 2-bis, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tal caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

5-sexties. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

6.*(Abrogato).*

7. *(Abrogato).*

— Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 9 *(Coordinamento con altri dispositivi di legge).* — 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con:

a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), art. 10, comma 2.

b-bis) la legge 1º giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.».

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 11 *(Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti).* — 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *c)*. Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1º gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'art. 21.

3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico. Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote di emissione relativamente al primo anno di attività dell'impianto o di parte di esso.

4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore dell'impianto e all'amministratore del registro di cui all'art. 14, comma 2.».

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14 *(Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni).* — *1. È istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT,* il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalità previste dal presente decreto. *Nel Registro è annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'art. 15, comma 5.* Il Registro assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'art. 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro.

2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'art. 8, comma 2, lettera *l*).

3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il Registro contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti, il Registro contiene contabilità separata per ciascun impianto.

4. Il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato A, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi dell'art. 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le modalità di richiesta della suddetta domanda sono stabilite dall'amministratore del Registro.

5. Il Registro è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004.

6. *(Abrogato)».*

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 13 *(Monitoraggio delle emissioni).* — 1. Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'art. 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130 *e successive modificazioni.».*

— Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 *(Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni).* — 1. Il trasferimento delle quote di emissioni è libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.

2. Le quote di emissioni rilasciate da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

3. L'amministratore del registro di cui all'art. 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalità di richiesta del trasferimento e le modalità di verifica sono definite dal Comitato.

4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'art. 16.

6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non è corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinché il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'art. 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata ditale attestato.

7. Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma, il gestore può unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore. *Il gestore di impianti in chiusura tenuto à restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal registro delle quote di emissione restituite.*

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento.

9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, al fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto così come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro.

10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi;

e

b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.

11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui comma 10 nonché a porre in essere le attività connesse all'applicazione dell'art. 11-*ter* della direttiva 2003/87/CE.

12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.».

— Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16 *(Verifica delle comunicazioni delle emissioni).* — 1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilità, credibilità e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.

2. L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'art. 17, comma 1.

3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere *g)* ed *h)* del comma 2 dell'art. 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, con la comunicazione di cui all'art. 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato *e all'APAT* contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.

4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve svolgere la verifica stessa con serietà ed obiettività.

5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve garantire al verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i documenti ed informazioni relativi all'attività oggetto della verifica. Il verificatore è tenuto alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento di detta attività.».

— Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 17 *(Accreditamento dei verificatori).* — 1. Il Comitato, sulla base di proprio regolamento, accredita i verificatori dotati di adeguata professionalità e che dimostrino di conoscere:

a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva 2003/87/CE, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, della direttiva stessa;

b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.

2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento, il Consiglio direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. È istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Comitato, il registro dei verificatori accreditati.

4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di reciprocità, degli attestati di verifica emessi da verificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea.

5. *(Abrogato)».*

— Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 19 *(Raggruppamenti).* — 1. I gestori degli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.

3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento è conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.

4. Ai sensi dell'art. 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non è permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sara stata ritenuta conforme ai sensi dell'art. 15, comma 5.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 7, nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'art. 15, comma 7.

6. In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, relativamente alla restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 20, comma 7. La responsabilità dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a ciò non provveda l'amministratore fiduciario.

7. *(Abrogato)».*

— Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 20 *(Sanzioni).* — 1. Chiunque esercita un'attività regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. *Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate.*

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 4 entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.

3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui all'art. 12 nei tempi e con le modalità ivi previsti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.

4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 12 risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle *quote di* emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.

5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 12, verificate ai sensi dell'art. 16, risultino non congruenti il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle *quote di* emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.

6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'art. 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione ammmistrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'art. 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni [i] nelle quantità di cui alla dichiarazione prevista all'art. *15, comma 5*, [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantità pari alla quantità di emissioni effettivamente emesse, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente *rilasciate*.

8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'art. 21 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 21. *All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.*

9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'art. 7 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro. *La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.*

10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive è soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.».

— Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, così modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 21 *(Chiusure e sospensioni)*. — 1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attività in via definitiva.

2. Un impianto viene considerato in stato di sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea.

3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.

4. *(Abrogato)*.

5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.

6. Il PNA di cui all'art. 10, definisce i criteri per l'individuazione e le modalità di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.

— Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 24 *(Accesso all'informazione). — 1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa, o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004.»*.

— Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 26 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Alle attività *di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e 17* si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi e tenere conto, altresì, della complessità delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, *ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'art. 14, che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'APAT,* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere, successivamente, riassegnate, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle amministrazioni interessate alle predette attività.».

— Il testo dell'allegato C del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER RILASCIO/AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA

1. Dati identificativi del gestore [2] dell'impianto.

2. Dati identificativi dell'impianto.

3. Descrizione:

dell'impianto e le sue attività compresa la capacità il funzionamento e la tecnologia utilizzata;

delle materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato B;

delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato A, e delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma *dell'art. 13.*

4. Sintesi non tecnica.

MODALITÀ PRINCIPALE DI INVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.

[2] In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.».

08G0084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008, n. **52.**

Regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, che, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, recante riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ed in particolare gli articoli 31, 32, 33 e 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, recante utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, espresso nell'adunanza del 1° dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2007;

Ritenuto di non poter recepire l'indicazione del citato Consesso relativa all'articolo 11, comma 2, del presente regolamento, in quanto il grado massimo del maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 29 e dalla tabella E del citato decreto legislativo n. 78 del 1991, è quello di tenente colonnello;

Ritenuto altresì, in ordine all'indicazione del citato Consesso relativa all'articolo 14, comma 1, che i maestri della banda musicale dell'Arma dei carabinieri non appartengano al ruolo speciale, ma abbiano un proprio stato giuridico disciplinato dal citato decreto legislativo n. 78 del 1991, e che pertanto occorra prevedere che essi possano transitare, e non permanere, nel ruolo speciale degli ufficiali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 1.

Reclutamento

1. Il reclutamento del personale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami indetti dalla Direzione generale per il personale militare, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

2. I bandi di concorso stabiliscono:

a) il numero dei posti da mettere a concorso per i ruoli o le parti da ricoprire;

b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;

c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;

d) la nomina delle commissioni;

e) i criteri per la formazione delle graduatorie.

3. Con decreti del Direttore della Direzione generale per il personale militare sono approvate le graduatorie finali e nominati i vincitori dei concorsi.

Art. 2.

Titoli, prove e procedure d'esame

1. Il candidato viene valutato in base alle prove d'esame e ai titoli presentati, secondo quanto indicato nei bandi di concorso.

2. Le prove d'esame sono stabilite come segue:

a) prove pratiche scritte e di direzione, per il maestro direttore e per il maestro vice direttore;

b) prove pratiche di esecuzione, per gli orchestrali;

c) prove pratiche di armonizzazione, correzione di partiture, catalogazione e organizzazione di una biblioteca musicale, per l'archivista;

d) prova teorica, per tutti i candidati.

3. I titoli incidono per il 30 per cento sulla valutazione complessiva. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) categoria I - titoli accademici:

1) diploma accademico di secondo livello, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 10/100;

2) diploma accademico di primo livello, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 8/100;

b) categoria II - titoli didattici:

1) incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 5/100;

c) categoria III - titoli professionali:

1) attività e incarichi svolti, connessi con la specifica professionalità: fino a punti 15/100.

4. I bandi di concorso fissano anche le modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, il cui giudizio è definitivo.

5. Nell'attribuzione dei punteggi massimi si deve tener conto della specifica professionalità richiesta per la partecipazione al concorso.

6. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo, l'appartenenza all'Arma dei carabinieri. Nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali, a parità di punteggio complessivo, fra gli appartenenti all'Arma dei carabinieri sono preferiti, nell'ordine:

a) gli allievi del centro di addestramento musicale;

b) il candidato che rivesta il grado più elevato e, in caso di parità di grado, il candidato con maggiore anzianità di servizio.

7. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti all'Arma dei carabinieri, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 3.

Reclutamento del maestro direttore

1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, maestro direttore di banda, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°;

b) abbiano conseguito il diploma di strumentazione per banda e il diploma di composizione o di direzione d'orchestra in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

c) siano in possesso degli altri requisiti per la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

2. Si prescinde dal limite massimo d'età per il concorrente che sia già:

a) ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo di polizia;

b) ufficiale maestro vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

Art. 4.

Reclutamento del maestro vice direttore

1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, maestro vice direttore di banda, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°, eccetto gli orchestrali della banda dell'Arma, per i quali si prescinde dai limiti di età;

b) abbiano conseguito il diploma in strumentazione per banda in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

c) siano in possesso degli altri requisiti per la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Art. 5.

Reclutamento degli orchestrali

1. Gli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani che:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°;

b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o in uno strumento affine, come da tabella B annessa al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

c) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, o possano conseguirlo entro l'anno in cui viene bandito il concorso;

d) siano in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

2. Per gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età.

3. Il limite massimo di età è elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia in attività di servizio.

4. Per gli allievi del centro di addestramento musicale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, si prescinde dai limiti di età.

Art. 6.

Reclutamento dell'archivista

1. L'archivista della banda musicale dell'Arma dei carabinieri è reclutato mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 40°;

b) abbiano conseguito un diploma di strumento a fiato in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

c) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, o possano conseguirlo entro l'anno in cui viene bandito il concorso;

d) siano in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

2. Il limite massimo di età è elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia in attività di servizio.

Capo II

COMMISSIONI PER I CONCORSI E MODALITÀ DI NOMINA E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE

Art. 7.

Commissione per il concorso a maestro direttore

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 3 è composta da:

a) un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;

b) due insegnanti di conservatorio statale;

c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

Art. 8.

Commissione per il concorso a maestro vice direttore

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 4 è composta:

a) da un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;

b) da un insegnante di strumentazione per banda presso un conservatorio statale;

c) dal maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

Art. 9.

Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 sono composte:

a) da un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;

b) dal maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia;

c) da un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

Art. 10.

Nomina del maestro direttore

1. La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo con il grado di maggiore in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

2. Il concorrente, già ufficiale di grado superiore a quello di maggiore maestro direttore di banda in servizio permanente di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 3, consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti.

Art. 11.

Nomina del maestro vice direttore

1. La nomina dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo con il grado di tenente in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

2. Il concorrente, già ufficiale di grado superiore a quello di tenente maestro vice direttore di banda in servizio permanente di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 4, consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti. In tale caso il grado già posseduto non può essere superiore a quello massimo di tenente colonnello previsto per l'incarico dalla tabella E annessa al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni.

Art. 12.

Nomina degli orchestrali e dell'archivista

1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati marescialli aiutanti, marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come da tabella G, annessa al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

2. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista è nominato maresciallo ordinario del ruolo degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda.

3. La nomina a orchestrale o ad archivista decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

4. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri:

a) se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza;

b) se di grado superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianità posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

5. Nei confronti degli orchestrali e dell'archivista della banda si applicano le disposizioni sullo stato del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

6. Gli orchestrali e l'archivista cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

Art. 13.

Formazione

1. Il maestro direttore e il maestro vice direttore all'atto della nomina seguono un corso di formazione, tranne i casi in cui, al momento del concorso, siano ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

2. Gli orchestrali e l'archivista all'atto della nomina seguono un corso di formazione, tranne i casi in cui, al momento del concorso, siano marescialli dell'Arma dei carabinieri.

3. Il personale della banda può essere reimpiegato in altro incarico d'istituto ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 4, previa frequenza di un corso di aggiornamento analogo a quello previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, per il maestro direttore e il maestro vice direttore, ed a quello previsto dagli articoli 14, comma 1, lettera *b)*, e 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per gli orchestrali e l'archivista.

4. Il luogo, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO AD ALTRI RUOLI PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE

Art. 14.

Impiego del personale non idoneo

1. Il maestro direttore e il maestro vice direttore che perdono l'idoneità tecnica, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, in alternativa al collocamento nella riserva possono transitare a domanda nel ruolo speciale. In tal caso il periodo di servizio presso la banda è computato ai fini dell'anzianità di servizio e di grado e in materia di avanzamento si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali del ruolo speciale di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

2. L'orchestrale e l'archivista che perdono l'idoneità tecnica, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, in alternativa al collocamento nella riserva possono transitare a domanda nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ed essere iscritti in ruolo mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibile un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso al grado iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 viene impiegato secondo le esigenze dell'amministrazione, individuate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Lo stesso personale, se non supera il corso di cui all'articolo 13, comma 3, è collocato nella riserva ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni.

4. Il personale della banda, invalido ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, è impiegato in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa. A tale fine:

a) se maestro direttore o vice direttore, transita nel ruolo speciale e in materia di avanzamento si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali del ruolo speciale, di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni;

b) se orchestrale o archivista, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ed è iscritto in ruolo, mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibile un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso al grado iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

5. I transiti di cui al presente articolo sono definiti con decreto del Direttore della Direzione generale per il personale militare.

Capo IV

DISPOSIZIONI ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni del capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le commissioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, hanno la stessa composizione di quelle previste agli articoli 7, 8 e 9 e sono nominate con decreto del Direttore della Direzione generale per il personale militare.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano anche al personale reclutato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PARISI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 63

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2000) recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è il seguente:

«4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai princìpi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

— Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, recante «Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1991.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995.

— La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999.

— Si riporta il testo degli articoli 31, 32, 33, e 34 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2006:

«Art. 31 *(Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici)* (legge 9 febbraio 1963, n. 66, art. 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e 2). — 1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

2. L'altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell'accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui riguardino quelle mansioni e qualifiche speciali, per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione per la parità tra uomo e donna, fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

«Art. 32 *(Divieti di discriminazione nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 1)*. — 1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile.».

«Art. 33 *(Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza. (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2)*. — 1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi della legge medesima.

2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché il personale femminile volontario di truppa in fase di addestramento e specializzazione iniziale, è posto in licenza straordinaria per maternità a decorrere dalla presentazione all'amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all'inizio del periodo di congedo di maternità di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo di assenza del servizio trascorso in licenza straordinaria per maternità non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternità ai sensi del comma 2, può chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione di qualsiasi attività fisica, fino all'inizio del periodo del congedo di maternità di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'accoglimento della domanda è disposto dal Comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell'istituto di formazione.

4. La licenza straordinaria per maternità di cui al comma 3 è assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall'art. 17, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al personale femminile, nel predetto periodo di assenza, è attribuito il trattamento economico di cui all'art. 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero, qualora più favorevole, quello stabilito dai provvedimenti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001, non possa frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, è rinviato al primo corso utile successivo e, qualora lo superi con esito favorevole, assume l'anzianità relativa al corso originario di appartenenza.».

«Art. 34 *(Divieto di discriminazione nelle carriere militari (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articoli 3, 4 e 5)*. — 1. Lo stato giuri-

dico del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

2. L'avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

3. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, concernente «Utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1981.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 novembre 1988:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1994:

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze)*. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta la tabella B annessa al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, di cui alle note alle premesse e il testo dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo:

«TABELLA B

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI

Flauto, ottavino.

Oboe, corno inglese.

L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni.

Fagotto, contrabasso ad ancia.

Corno.

Tromba in Sib acuto, Tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib Trombone tenore, Trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso.

Percussioni in generale (compreso il pianoforte).

6. *Preparazione musicale.*

1. La preparazione dei militari dell'Arma che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella banda viene curata nel centro addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.».

Nota all'art. 11:

— Si riporta la tabella E annessa al citato decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78:

«TABELLA E

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
Maggiore	5 anni
Tenente colonnello	—

VICE DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
Tenente	2 anni
Capitano	—

».

Nota all'art. 12:

— Si riporta la tabella G, annessa al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, di cui alle note alle premesse:

«TABELLA «G»
(art. 44, comma 4)

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE NEL PRESENTE DECRETO

Maestro direttore		Maggiore
Maestro vice direttore		Tenente
I parte	A	Maresciallo Aiutante
	B	Maresciallo Capo
II parte	A	Maresciallo Capo
	B	Maresciallo Capo
III parte	A	Maresciallo Ordinario
	B	Maresciallo Ordinario
Archivista		Maresciallo Ordinario

».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lettera b, del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298:

«2. I vincitori di concorso sono:

a) (Omissis);

b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

— Si riporta il testo degli articoli 14, comma 1, lettera *b)* e 23 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 198:

«Art. 14 *(Reclutamento degli ispettori)*. — 1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento Corazzieri, sono tratti:

a) (Omissis);

b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico mediante concorso interno, con la seguente ripartizione:

1) un terzo ai brigadieri capi;

2) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;

3) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.

Per il personale di cui alla lettera *b)*, l'immissione nel ruolo ispettori è subordinata al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei.».

«Art. 23 *(Svolgimento del corso semestrale)*. — 1. Il corso semestrale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:

a) non superino gli esami dopo aver già ripetuto il corso;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi;

d) si trovino nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 4.

3. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12.

4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel Regolamento per l'Istituto d'istruzione per il personale del ruolo.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78:

«Art. 27 *(Inidoneità tecnica)*. — 1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, che per fondati motivi non siano più ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate e composte a norma degli articoli 12 e 15.

2. Gli orchestrali e l'archivista della banda dell'Arma dei carabinieri, che a giudizio del maestro direttore di banda non siano più ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 18.

3. Il maestro direttore della banda ed il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non più idonei, sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

4. L'orchestrale della banda, giudicato dalla commissione non più idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. L'orchestrale conserva il grado e l'anzianità posseduti.

5. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non più idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, di cui alle note alle premesse:

«Art. 1 *(Utilizzazione del personale invalido)*. — Il personale delle Forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.».

Nota all'art. 16:

— Per l'art. 27 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, si veda nelle note all'art. 14.

08G0072

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 dicembre 2007.

Modalità di accesso ai finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante la « Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. l, della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il « Regolamento di riorganizzazione per i beni e le attività culturali» e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa a «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) in particolare il comma 1141 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, relativa al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2006, recante la «Ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007», che assegna la somma di € 10.000.000,00 interamente al Cap. 7825 Piano Gestionale 12;

Considerato che, coerentemente con il dettato del comma 1141 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, la somma stanziata è iscritta nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2007 al C.d.R.6 ed è destinata a «contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché al fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti»;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale del 14 settembre 2007 che stabilisce per l'anno finanziario 2007, la somma destinata a interventi in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, nonché il rinvio a successivo decreto per le modalità di accesso ai finanziamenti con relativi criteri di selezione;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di dare attuazione a quanto previsto nel citato decreto ministeriale del 14 settembre 2007 disciplinando i criteri e le modalità d'accesso ai finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 2 del medesimo decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. l, comma 1141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007 - d'ora in avanti «Legge») e del conseguente art. 2 del decreto ministeriale del 14 settembre 2007 vengono concessi alle case editrici o altri soggetti, sulla base di progetti recanti l'articolazione della spesa prevista per tipologie di investimenti indicati all'art. 2. Ciascun istante non può presentare più di un progetto. I progetti presentati dovranno essere funzionali ad assicurare in modo efficiente ed efficace lo svolgimento dei servizi descritti dalla legge e dovranno prevedere le tipologie di investimento previste al successivo art. 2.

2. Le case editrici o altri soggetti possono, altresì, presentare i progetti indicati all'art. 1 in forma congiunta. A tal fine conferiscono, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario che presenta il progetto in nome e per conto proprio e dei mandanti, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente con gli altri soggetti e allega, al momento della presentazione della domanda di concessione del finanziamento, copia dell'atto di conferimento del mandato. Il soggetto mandatario rappresenta i mandanti in tutti i rapporti necessari per l'ottenimento del finanziamento, fino all'estinzione di ogni rapporto. La presentazione del progetto in forma congiunta determina la responsabilità solidale, nei confronti dell'Amministrazione, di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto.

Art. 2.

Investimenti ammissibili

1. I progetti presentati dovranno contenere le seguenti tipologie di investimenti, atte a garantire le più idonee modalità di fruizione di prodotti editoriali ai soggetti ipovedenti e non vedenti e che siano riconducibili alle finalità indicate dalla legge:

a) investimenti finalizzati alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti;

b) investimenti finalizzati alla creazione e riproduzione di prodotti editoriali nuovi e specificamente fruibili dai soggetti ipovedenti e non vedenti;

c) investimenti finalizzati alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti, in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dei soggetti partecipanti indicati all'art. 1, commi 1 e 2, dovranno essere formulate secondo il modello di cui all'allegato *A*, corredate della documentazione di cui all'allegato *B* e inoltrate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro, via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Requisiti di ammissione

1. I progetti indicati all'art 1, comma 1, saranno valutati da un'apposita Commissione, istituita presso questo Ministero con decreto del Ministro (d'ora in avanti «Commissione»). Detta Commissione avrà il compito di accertare l'ammissibilità delle domande di partecipazione sulla base di quanto richiesto nel presente decreto e di valutare la qualità tecnica dei progetti sulla base degli indicatori di cui al successivo art. 5. La Commissione potrà selezionare anche un solo progetto qualora lo stesso sia ritenuto il migliore sulla base di caratteristiche fortemente innovative e funzionali alla piena realizzazione degli obiettivi previsti dalla Legge.

2. Sono ammessi al finanziamento i progetti di durata non superiore a 2 anni e che indichino la capacità produttiva generabile e la motivata previsione del numero, tipo e quantità di opere che il richiedente prevede di realizzare nel triennio successivo alla conclusione del progetto, in relazione alle dimensioni attuali della struttura del soggetto partecipante e al finanziamento richiesto.

3 Sono ammessi al finanziamento i progetti presentati da soggetti che dispongano legittimamente dei diritti d'autore relativi alle opere, necessari per lo sviluppo dei servizi di cui al presente decreto.

4. La Commissione, una volta accertato il possesso dei requisiti di cui sopra, valuta la rispondenza del progetto alle tipologie di investimento ammissibili indicate all'art 2. Il giudizio della Commissione verrà espresso sulla base degli indicatori di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Finanziamento e criteri di selezione

1. Il finanziamento per la realizzazione di progetti, che siano in grado di assicurare in modo efficiente ed efficace lo svolgimento dei servizi richiesti dalla legge e rispondenti alle tipologie di investimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ammonta complessivamente ad euro 2.750.000,00 IVA compresa ove dovuta. Pertanto il singolo progetto presentato dal soggetto partecipante non potra superare tale importo.

2. La Commissione che verrà all'uopo nominata provvederà a selezionare i progetti che rappresentino soluzioni idonee a consentire ai soggetti ipovedenti e non vedenti l'uso di prodotti editoriali secondo gli standard tecnici adatti alle peculiari modalità di fruizione legate all'handicap. In particolare i progetti saranno selezionati sulla base dei seguenti indicatori e, ove indicate delle soglie minime che dovranno essere raggiunte alla conclusione del progetto:

numero dei titoli messi a disposizione agli utenti disabili aventi diritto, che dovrà essere non inferiore ai tremila titoli l'anno corrispondenti alle novità librarie così ripartiti: 2.000 novità librarie di autore italiano, più 500 titoli di autore non italiano, nonché 500 titoli ulteriori da fornirsi su richiesta dei disabili aventi diritto;

modalità di distribuzione dei file agli utenti disabili aventi diritto che dovrà comprendere la distribuzione attraverso supporto fisico e per servizio postale raccomandata espresso e/o ulteriori modalità che rispondano alle principali richieste degli utenti disabili aventi diritto. La realizzazione di prodotti diversi ma necessariamente derivanti dal file — stampa braille, caratteri ingranditi, e altro — dovrà essere ugualmente garantita dal soggetto beneficiario del finanziamento anche in collaborazione con entità che già forniscono questi servizi;

varietà dei formati di file resi disponibili che dovranno comunque comprendere quelli di tipo testuale e tali da garantire la piena interoperabilità tecnica con la migliore tecnologia disponibile idonea alla fruizione per i soggetti ipovedenti e non vedenti;

tempi di messa a disposizione dei file agli utenti aventi diritto che comunque non potranno superare il termine di 72 ore dalla prima messa a disposizione del pubblico attraverso i canali distributivi;

criteri di selezione delle novità librarie messe a disposizione degli utenti finali aventi diritto.

Art. 6.

Erogazione del finanziamento

1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti il Responsabile del procedimento, sulla scorta del giudizio espresso dalla Commissione, predispone il relativo piano di ripartizione, che viene approvato da parte del Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali con proprio decreto. Il decreto dirigenziale di concessione dei finanziamenti è pubblicato nelle forme di legge a cura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione.

2. I finanziamenti concessi vengono erogati per un terzo dopo l'adozione del decreto dirigenziale indicato al precedente comma, per un terzo al termine del primo anno previa relazione dettagliata da parte del beneficiario delle attività poste in essere e per la restante parte al termine del progetto dopo la presentazione da parte del beneficiario di una relazione dettagliata conclusiva che illustri la regolare realizzazione del progetto e corredata della rendicontazione dei costi sostenuti.

3. La commissione, esaminate le relazioni presentate e verificato il raggiungimento dei risultati previsti nel progetto, propone al Direttore generale l'erogazione della seconda e terza tranche di finanziamento, nei tempi sopra indicati, oppure, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto, la revoca, totale o parziale di quanto gia erogato. Al recupero delle somme conseguente alla revoca del contributo si provvede, ove necessario, con la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attività di verifica e monitoraggio sulle modalità di gestione del finanziamento concesso.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili al progetto di investimento, distinte in:

a) spese per l'acquisto di macchinari attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di licenze);

b) spese di consulenza per la progettazione e sviluppo del sistema previsto dal progetto;

c) spese del personale interno direttamente impiegato per la realizzazione del progetto;

d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprietà industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo del sistema previsto dal progetto;

e) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto.

Art. 8.

Obbligo di menzione del finanziamento

1. Il soggetto che abbia ottenuto il finanziamento è tenuto, nel triennio successivo alla conclusione del progetto, a inserire la seguente dizione in tutte le opere eventualmente realizzate e destinate a non vedenti e a ipovedenti: «La presente opera è stata realizzata mediante il finanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilità nei vari siti Internet in cui si pubblica il progetto realizzato.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Istituto per il libro della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Art. 10.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea.

Roma, 18 dicembre 2007

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 214

AVVERTENZA:

Per informazioni, rivolgersi ai numeri telefonici: 06.69654212/213/214, e-mail: dg-bl.edit_iponovedenti@beniculturali.it

ALLEGATO *A*

Schema di domanda di ammissione al finanziamento in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, di cui all'art. 1, comma 1141 della Legge 27.12.2006, n. 296, da compilare in bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'ente interessato.

(Il soggetto richiedente è tenuto a fornire tutti gli elementi richiesti nel presente modello; nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria)

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali – Istituto per il Libro
Via dell'Umiltà, 33 – 00187 Roma

Il sottoscritto..
Nato il...........................a...
in qualità di ....:..
dell'impresa e/o ente e/o associazione ....
con sede in ....
con codice fiscale n...
con partita IVA n...
singolo;

oppure

capogruppo di un consorzio già costituito in data...

oppure

rappresentante con mandato collettivo dei seguenti soggetti:.......................................

CHIEDE

di poter accedere al finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1141, della legge 27.12.2006, n. 296, dal successivo Decreto Ministeriale del 14 settembre 2007, destinato alla realizzazione di un sistema che sia in grado di assicurare: la trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti; la creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici; la catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati e dal Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2007,
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale;
c) il regolare versamento dei contributi obbligatori per il personale dipendente;
d) la regolare osservanza della legge 68/99;
e) l'inesistenza di violazioni definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di prevenzione e sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

g) il possesso di adeguata documentazione comprovante lo svolgimento di servizi nell'ambito dell'editoria per ipovedenti e non vedenti;
h) l'iscrizione, nel caso di impresa, nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………… per la seguente attività……………………e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:

1. numero di iscrizione…………………..
2. data di iscrizione………………………
3. durata della ditta/data termine……….
4. forma giuridica………………………
5. titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari **(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale)**

i) che l'indirizzo e il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di ulteriori documentazioni sono seguenti…………………………………………………………………………
l) di concorrere per i seguenti consorziati………………………………………………………………..
m) che è stato conferito mandato collettivo con rappresentanza e con funzioni di capogruppo responsabile nei confronti di codesta Amministrazione a ………………..………………………..
n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa..

Per le voci da **a)** a **h)**, in caso di consorzio le dichiarazioni dovranno riferirsi a tutti i consorziati e nel caso di mandato collettivo con rappresentanza, le dichiarazioni devono essere compilate da tutte le imprese rappresentate.

Data **Firma del titolare o del legale rappresentante**

N.B.:
La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
In caso di presentazione di progetto in forma congiunta, il mandatario deve allegare copia dell'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza.

ALLEGATO *B*

A) Documentazione da allegare alla domanda

(Il richiedente è tenuto a fornire tutti gli elementi richiesti nel presente modello, nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria)

1) Breve presentazione del soggetto richiedente (*massimo 1 pagina*): fondazione, storia, principali attività, notizie sulle principali vicende tecniche, organizzative, produttive e/o commerciali. Nell'ipotesi di presentazione congiunta da parte di più soggetti, tale sezione deve essere redatta per ciascun richiedente.

2) Descrizione del progetto (*massimo 2 pagine*): titolo, ragione e obiettivi di base, obiettivi economici. Tali obiettivi devono essere raggiungibili attraverso la realizzazione del progetto finanziato e non attraverso successive evoluzioni di questo; gli stessi devono essere esposti in modo chiaro e ordinato in modo da essere sempre verificabile e misurabile il loro rispetto. Occorre inoltre mettere in luce:

a) grado di congruenza del progetto con gli obiettivi della legge;

b) sostenibilità economica del progetto nel lungo periodo;

c) qualità e quantità dei prodotti editoriali resi accessibili grazie al progetto tenendo presente il limite minimo previsto nel punto 5 della circolare;

d) sostenibilità economica nel tempo dell'attività sviluppata a seguito della realizzazione del progetto.

3) Descrizione del contesto sociale e produttivo nel quale il progetto si inserisce e degli elementi di novità contenuti nel progetto medesimo rispetto a iniziative già realizzate o in corso di realizzazione sia in Italia che all'estero (*massimo 2 pagine*).

4) Descrizione delle fasi e dei tempi di realizzazione del progetto (*massimo 3 pagine*): descrizione dettagliata di ogni fase del progetto in termini di mezzi utilizzati (beni strumentali materiali e immateriali; personale dipendente e non dipendente), risorse, tempi di realizzazione e metodologie di lavoro utilizzate al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 2.

5) Descrizione del piano dei costi del progetto: descrizione dettagliata delle spese sostenute e da sostenere rispetto a ciascuna fase di realizzazione del progetto e del progetto nel suo complesso. Ai sensi dell'articolo 8 della Circolare, devono essere indicati i costi direttamente imputabili al progetto di investimento che debbono riguardare:

a) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di licenze);

b) spese di consulenza per la progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;

c) spese del personale interno direttamente impiegato per la realizzazione del progetto;

d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprietà industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo del sistema previsto dal progetto;

e) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto.

6) Copia libera dell'atto costitutivo del soggetto richiedente.

7) Copia dell'ultimo bilancio di previsione approvato.

8) Atto pubblico o scrittura privata autenticata relativa al conferimento di mandato collettivo con rappresentanza.

***b)* Documentazione da presentare per l'erogazione della seconda tranche di finanziamento**

1) Relazione dettagliata descrittiva della attività poste in essere al termine del primo anno e dei risultati raggiunti.

***c)* Documentazione da presentare per l'erogazione dell'ultima tranche di finanziamento**

1) Relazione dettagliata sulla regolare realizzazione progetto;

2) Rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto.

Data **Firma del titolare o del legale rappresentante**

08A02232

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 2008.

Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte ai relativi registri nazionali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis*, commi 4 e 5 che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. art. 17, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e ha, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, comma 10 del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2017:

Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
605	Avena	Ombrone	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
609	Avena	Sonar	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
299	Barbabietola da foraggio	Gialla cilindrica	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
302	Barbabietola da foraggio	Polyfourra	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
306	Barbabietola da foraggio	Rossa Mammouth	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
307	Barbabietola da foraggio	Rota	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
327	Barbabietola da foraggio	Semizzuccherina	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4784	Barbabietola da zucchero	Adria	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4607	Barbabietola da zucchero	America	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
46	Barbabietola da zucchero	Aura	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
149	Barbabietola da zucchero	Autave	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4593	Barbabietola da zucchero	Canaria	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4596	Barbabietola da zucchero	Creta	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4588	Barbabietola da zucchero	Domingo	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4612	Barbabietola da zucchero	Dorotea	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
198	Barbabietola da zucchero	Hilleshog Monatunno	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4611	Barbabietola da zucchero	Ippolita	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
235	Barbabietola da zucchero	Monofort	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
237	Barbabietola da zucchero	Monohil	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
243	Barbabietola da zucchero	Nora	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
246	Barbabietola da zucchero	Ovatio	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4551	Barbabietola da zucchero	Plutone	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
261	Barbabietola da zucchero	Rizofort	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4870	Barbabietola da zucchero	Spazia	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4553	Barbabietola da zucchero	Valeta	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
571	Colza	Matador	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4753	Erba medica	Classe	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
3747	Erba medica	Elena	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
422	Erba medica	Eugenia	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
427	Erba medica	Garisenda	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
444	Erba medica	La Rocca	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4795	Erba medica	Linfa	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
450	Erba medica	Manto	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
451	Erba medica	Maraviglia	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
452	Erba medica	Messe	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
453	Erba medica	Mirabile	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
455	Erba medica	Nardian	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
458	Erba medica	Prosementi Bologna	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4771	Erba medica	Viktoria	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
338	Festuca arundinacea	Magno	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
1289	Frumento duro	Appulo	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4957	Frumento duro	Bolo	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
4953	Frumento duro	Durbel	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
4960	Frumento duro	Nefer	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
2053	Frumento duro	Ringo	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4947	Frumento duro	Varano	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
2015	Frumento tenero	Bolero	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
2020	Frumento tenero	Isabel	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
1241	Frumento tenero	Orso	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4941	Frumento tenero	Rio	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
4939	Frumento tenero	Salgemma	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97

Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
4929	Frumento tenero	Sangiacomo	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
1264	Frumento tenero	Sprint	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
3197	Frumento tenero	Tullio	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4940	Frumento tenero	Vaiolet	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
1278	Frumento tenero	Valle d'Oro	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4964	Frumento tenero	Vallerosa	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
942	Girasole	Agrisol	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
955	Girasole	Boxer	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4872	Girasole	Calagen	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4710	Girasole	Carla	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
983	Girasole	Flipper	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4648	Girasole	Mango	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4711	Girasole	Manola	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
1045	Girasole	Multisol	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4688	Girasole	Olsavil	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4712	Girasole	Ranger	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4873	Girasole	Solegen	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
1090	Girasole	Supersol	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4859	Ibridi di Sorgo X E. sudanese	Sweet-Creek	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
355	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Barmultra	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4757	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Ivan	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
361	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Menichetti	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4759	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Sprint	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
379	Loglio perenne o Loietto Inglese	Pamir	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4867	Lupino azzurro	Stevens	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
4822	Mais	Belgrano	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1425	Mais	Bionica	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4585	Mais	Bounti	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4535	Mais	Calcio	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4541	Mais	Caramba	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4466	Mais	Certosa	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1469	Mais	Country	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4467	Mais	De Luxe	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4529	Mais	Fattori	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4469	Mais	Forcella	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4533	Mais	Giubileo	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1594	Mais	Indianapolis	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4525	Mais	James	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4489	Mais	Kelada	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4527	Mais	Kennedy	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1619	Mais	Las Vegas	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4526	Mais	Marvin	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4580	Mais	Medlar	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4691	Mais	Naudi	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1691	Mais	New Orleans	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97

Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
1726	Mais	Philadelphia	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4577	Mais	Serpico	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1816	Mais	Spazio	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4886	Orzo polistico	Federal	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
678	Orzo polistico	Rondo	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
486	Pisello da foraggio	E.F.B. 33	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
878	Riso	Arborio	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
882	Riso	Baldo	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
884	Riso	Balilla	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4606	Riso	Bravo	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4581	Riso	Cobra	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4545	Riso	Condor	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4548	Riso	Fenis	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4605	Riso	Flipper	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4587	Riso	Giove	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4546	Riso	Ibis	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
899	Riso	Lido	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4586	Riso	Mercurio	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
911	Riso	Precocissimo Molina	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
914	Riso	Redi	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
915	Riso	Ribe (Euribe)	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
917	Riso	Riva	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
921	Riso	Rosa Marchetti	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
924	Riso	Selenio	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4549	Riso	Vega	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4583	Riso	Venere	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
934	Riso	Vialone nano	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
935	Riso	Volano	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4608	Riso	Zeus	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
939	Segale	Primizia	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
2110	Segale	Sito 70	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4598	Soia	Denny	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
835	Soia	Sakai	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4600	Soia	Taira	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4569	Sorgo	Cosmosol	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4912	Trifoglio alessandrino	Elite	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4405	Trifoglio alessandrino	Erix	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
500	Trifoglio alessandrino	Sacromonte	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
522	Trifoglio bianco	L. 107/66 Espanso	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4424	Trifoglio bianco	Ottavia	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
529	Trifoglio persico	Accadia	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4431	Trifoglio persico	Laser	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4770	Trifoglio pratense	Diana	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4427	Trifoglio pratense	Giusy	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
516	Trifoglio pratense	Spadone gigante di Santa Marta	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4443	Veccia comune	Francesca	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
538	Veccia comune	Idice	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4444	Veccia comune	Marianna	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
546	Veccia comune	Nikian	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
550	Veccia vellutata e veccia di Narbonne	Orsara	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98

Articolo 2

A norma dell'articolo 17 bis, quarto comma, lettera *e*), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
3909	Agrostide gigantea	Gosta	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
3160	Agrostide gigantea	Kita	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
312	Agrostide gigantea	Zigma	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
315	Avena altissima	Mesco	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
298	Barbabietola da foraggio	Blanca	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
303	Barbabietola da foraggio	Polysais Bianca	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
304	Barbabietola da foraggio	Polysais Gialla	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
42	Barbabietola da zucchero	Arca	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
43	Barbabietola da zucchero	Arco	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
148	Barbabietola da zucchero	Autapolimono	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
146	Barbabietola da zucchero	Autunnia	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4766	Barbabietola da zucchero	Brillante	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
165	Barbabietola da zucchero	Calypso	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4595	Barbabietola da zucchero	Capri	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
170	Barbabietola da zucchero	Cermo	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
182	Barbabietola da zucchero	Dimono	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
184	Barbabietola da zucchero	Duro	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
189	Barbabietola da zucchero	Extramonosaros	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4767	Barbabietola da zucchero	Gioiello	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
197	Barbabietola da zucchero	Hilleshog Au Poly	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
217	Barbabietola da zucchero	Macropoly	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
220	Barbabietola da zucchero	Maribo Auta Mono	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
221	Barbabietola da zucchero	Maribo Auta Poly	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
281	Barbabietola da zucchero	Performa	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
250	Barbabietola da zucchero	Polimono	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
3256	Barbabietola da zucchero	Polysaros A/15	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
3257	Barbabietola da zucchero	Polysaros K 3	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
255	Barbabietola da zucchero	Prima Poly	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4765	Barbabietola da zucchero	Radiante	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
3258	Barbabietola da zucchero	Sanamono	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
267	Barbabietola da zucchero	Scudo	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4768	Barbabietola da zucchero	Smeraldo	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
283	Barbabietola da zucchero	Tango	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4063	Dactylis	Astera	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
316	Dactylis	Bepro	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
317	Dactylis	Cesarina	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
325	Dactylis	Nera	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
408	Erba medica	Adriana	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
412	Erba medica	Canè	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4622	Erba medica	Carmen	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
419	Erba medica	Eagle	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4623	Erba medica	L-Msa 313	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4756	Erba medica	Melissa	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4764	Erba medica	Nemagone	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4776	Erba medica	Padana	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4621	Erba medica	Sierra	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4567	Facelia	Amerigo	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
532	Favino	Manfredini	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
5981	Festuca arundinacea	Carol	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
348	Festuca dei prati	CY Kada=SK 6	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
3870	Festuca rossa	Areta	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4064	Festuca rossa	Atra	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4440	Festuca rossa	Carmen	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
352	Festuca rossa	Kos	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
3929	Festuca rossa	Nimba	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
392	Fleolo	Skala	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
393	Fleolo	SK 45 (Emma)	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
396	Fienarola dei prati	Baron	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
401	Fienarola dei prati	SK 46	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4954	Frumento duro	Poggio	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
4944	Frumento tenero	Freccia	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
4930	Frumento tenero	Padus	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
4779	Girasole	Arena	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4699	Girasole	Athena	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4651	Girasole	Bengal	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4755	Girasole	Benvenuto	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4660	Girasole	Briokalb	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4782	Girasole	Capital	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4781	Girasole	Condor	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4703	Girasole	Cordiale	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4700	Girasole	Deborah	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4793	Girasole	Deltasol	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4745	Girasole	Eureka	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4649	Girasole	Faro	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4652	Girasole	Florelo	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4728	Girasole	Ginko	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4662	Girasole	Gioiakalb	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4658	Girasole	Iberis	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4747	Girasole	Isogone	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4777	Girasole	Justin	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4719	Girasole	Kalor	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4722	Girasole	Kalumet	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4724	Girasole	Kino	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4727	Girasole	Kipsung 101	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4729	Girasole	Kipsung 102	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4720	Girasole	Kipsung 103	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4780	Girasole	Legend	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4697	Girasole	Lucil	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4792	Girasole	Lunasol	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
1030	Girasole	Marche 1	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4656	Girasole	Medicis	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
4778	Girasole	Nestor	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4661	Girasole	Orchidea	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4704	Girasole	Ornella	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4746	Girasole	Poker	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4789	Girasole	Rapid	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4659	Girasole	Robinia	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4788	Girasole	Romina	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
1061	Girasole	Romsum HS 90	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4655	Girasole	Scala	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
3819	Girasole	Solal	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4663	Girasole	Sprintkalb	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4723	Girasole	Veko	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4726	Girasole	Volkan	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4866	Lino	Claudia	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4865	Lino	Credo	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
362	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Mitos	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
364	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Mowester	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4406	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Sultano	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
370	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Tur	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
389	Loglio ibrido	Esga	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4429	Loglio perenne o loietto inglese	Catia	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
376	Loglio perenne o loietto inglese	Maja	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
377	Loglio perenne o loietto inglese	Naki	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4758	Loglio perenne o loietto inglese	Pier	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
383	Loglio perenne o loietto inglese	Solen	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
385	Loglio perenne o loietto inglese	Vejo	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4875	Lupino azzurrro	Elida	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4876	Lupino azzurrro	Rosalin	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4800	Mais	Abilene	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4463	Mais	Actor SC 751	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4487	Mais	Alborea	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4832	Mais	Alessia	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1379	Mais	Alispot	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4472	Mais	Almud	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4742	Mais	Andalusia	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4811	Mais	Arancio	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1397	Mais	Armstrong	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4492	Mais	Assoluta	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1408	Mais	Atrix	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4522	Mais	Attor	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4805	Mais	Azary	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
4477	Mais	Basilis	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4496	Mais	Benicia	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4459	Mais	Bennet	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
2049	Mais	Bianca	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4738	Mais	Blave	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4461	Mais	Bromor	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4844	Mais	Campiglio	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4515	Mais	Cancun	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4845	Mais	Circeo	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1456	Mais	Clint	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4616	Mais	Dalva	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4524	Mais	Daniel	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1482	Mais	Decibel	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
1493	Mais	Demar – DK 524	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
1495	Mais	Derek – DK 562	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4464	Mais	Dickens	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4628	Mais	DK602	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4620	Mais	DK653	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4624	Mais	DK663	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4803	Mais	Doblone	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4458	Mais	Elker	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1521	Mais	Elvis	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4538	Mais	Ercole	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4578	Mais	Fangiano	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4841	Mais	Fenice	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4851	Mais	Full	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4737	Mais	Furetto	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1563	Mais	Furia	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4480	Mais	Gambier	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4854	Mais	Gibson	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4665	Mais	Goldabel	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4645	Mais	Goldacer	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4642	Mais	Goldaurum	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4646	Mais	Goldavran	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4668	Mais	Goldbravo	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4672	Mais	Goldelen	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4670	Mais	Goldemily	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4643	Mais	Goldepic	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4667	Mais	Goldexpo	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4671	Mais	Goldfox	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4644	Mais	Goldmagic	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4666	Mais	Goldspot	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4664	Mais	Golduxy	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4709	Mais	Gulliver	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
2070	Mais	Halley	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4520	Mais	Helmut	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4559	Mais	Hermoso	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4471	Mais	Idilis	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4815	Mais	Inovator	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4579	Mais	Isosel	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4857	Mais	Lario	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
1636	Mais	Logos – DK 636	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4679	Mais	Lupus	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4838	Mais	Madoc	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4743	Mais	Manila	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4835	Mais	Manosk	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4736	Mais	Martora	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4833	Mais	Maxer	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4836	Mais	Mazarin	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1662	Mais	Mercury	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4557	Mais	Mescta	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4457	Mais	Metauro	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4853	Mais	Meton	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4454	Mais	Missouri	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4627	Mais	Mitos	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4523	Mais	Morris	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4474	Mais	Nogueris	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4449	Mais	Orange	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4478	Mais	Pacifis	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4850	Mais	Paraiso	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1725	Mais	Peter	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4814	Mais	Pharaon	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1737	Mais	Praxis	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4511	Mais	Pregia	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
2083	Mais	Primo	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1741	Mais	Prisma G-4730	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1782	Mais	Sagittario	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4809	Mais	Sansone	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4462	Mais	Sberry	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1795	Mais	Serse	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4456	Mais	Silogold	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4483	Mais	Simpatis	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4740	Mais	Smilla	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1822	Mais	Steve	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4475	Mais	Superis	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4506	Mais	Tinta	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1843	Mais	Tirso	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1847	Mais	Tony	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4852	Mais	Valonia	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4812	Mais	Vanity	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4816	Mais	Vaunt	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4741	Mais	Versilia	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4813	Mais	Vision	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4590	Mais	Volcane	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
1875	Mais	Zelig	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4739	Mais	Zulu	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
618	Orzo distico	Aramir	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4887	Orzo distico	Fjord	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
638	Orzo distico	Okos	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
640	Orzo distico	Presto	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
5006	Orzo distico	Steffi	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
649	Orzo polistico	Arma	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
1902	Patata	Concurrent	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
1916	Patata	Hermes	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
2107	Patata	Minerva	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
1944	Patata	Ukama	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
489	Pisello da foraggio	Helia	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
2125	Rafano oleifero	Resal	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
553	Ravizzone	Perko P.V.H.	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
879	Riso	Arborio Precoce	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4604	Riso	Bastia	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4647	Riso	Cistella	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4619	Riso	Doria	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4618	Riso	Oscar	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
916	Riso	Ringo	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
936	Segale	Dominant	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4597	Soia	Akira	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4542	Soia	Albir	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4754	Soia	Altima	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4748	Soia	Ankara	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4749	Soia	Banka	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4858	Soia	Casa	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
729	Soia	Crusader	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4614	Soia	Dekasoi	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4787	Soia	Faribault	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
760	Soia	Gemma	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
772	Soia	Helen	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4871	Soia	Lucy	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4750	Soia	Nike	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4613	Soia	Ramada	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4760	Soia	Susan	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
4599	Soia	Tokyo	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
1996	Soia	Vega	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
864	Soia	Venus	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4576	Sorgo	Argold	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4574	Sorgo	Artaix	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4575	Sorgo	Artois	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4641	Sorgo	Aubrac	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4640	Sorgo	Morvan	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4862	Sorgo	Plexus	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
4861	Sorgo	Texor	04/03/1997	n. 69 del 24/03/97
521	Trifoglio bianco	Ladino Gigante Lodigiano	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
525	Trifoglio bianco	Regal	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
526	Trifoglio bianco	Rema	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
502	Trifoglio incarnato	Opolska	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
512	Trifoglio pratense	Nike	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
4884	Triticale	Imperial	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
537	Veccia comune	Hanka	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 17 bis, quarto comma, lettera *e*), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato articolo 17/bis, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2010.

Codice	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
4126	Lupinella	Palio	03/04/1997	n. 99 del 30/04/97
5009	Orzo distico	Otis	13/10/1997	n. 264 del 12/11/97
674	Orzo polistico	Pattyan	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98
504	Trifoglio incarnato	Tombolo	23/12/1997	n. 48 del 27/02/98

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02296

DECRETO 25 marzo 2008.

Iscrizione di varietà di tabacco al relativo registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 4 marzo 2007 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei

registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

TABACCO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10981	AS10	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
10982	AS9	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
10983	AS3	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
10984	FB13	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
10985	FB4	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
10986	FB70	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
10987	Elite FA	Bartolucci Danilo – Lecce
10988	737AR	Bartolucci Danilo – Lecce
10989	GRG1	Bartolucci Danilo – Lecce

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02294

DECRETO 25 marzo 2008.

Iscrizione della varietà di frumento tenero Vallese al relativo registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di frumento tenero denominata PSV611/13;

Vista la richiesta del costitutore del 4 aprile 2007 con la quale si chiede la modifica della denominazione da PSV611/13 a Vallese;

Considerato che la denominazione Vallese è stata oggetto di pubblicazione sul Bollettino delle varietà vegetali n. 3 del 2007 e che non sono state presentate obiezioni all'utilizzazione di tale denominazione;

Considerato pertanto concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9935	Vallese	Manara Sementi Srl – Oppiano (VR)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02293

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 marzo 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Avellino

1. A decorrere dall'8 maggio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Avellino, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02285

DECRETO 18 marzo 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Este - Ufficio provinciale di Padova.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal sirettore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Este

1. A decorrere dal 9 maggio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Este (Ufficio provinciale di Padova), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02286

DECRETO 18 marzo 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Messina.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Messina

1. A decorrere dal 9 maggio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Messina, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02287

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Nuoro - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, ome sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 468/08 del 21 gennaio 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Nuoro, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Nuoro - Servizio di pubblicità immobiliare, confermata successivamente con nota n. 1474/08 del 4 marzo 2008;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dall'attivazione delle nuove procedure informatiche relative al Servizio di P.I.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota n. UGC/937 del 29 febbraio 2008, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Nuoro - Servizio di pubblicità immobiliare - per i giorni 25 e 26 febbraio 2008.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 4 marzo 2008

p. *Il direttore regionale:* MURA

08A023339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimenti di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2007, è conferita la seguente ricompensa: Medaglia d'oro al valore aeronautico, alla Bandiera di Guerra del 15° Stormo, con la conseguente motivazione:

«A seguito della decisione da parte delle autorità politiche e militari di dislocare in Iraq dei velivoli ad ala rotante per il sostegno delle attività operative della forza di coalizione, il 15° Stormo, con un complessivo di tre elicotteri e di circa cinquanta militari, si è rischierato sull'aeroporto di Tallil in Iraq alle dipendenze del 6° R.O.A.

A partire dal 29 giugno 2003, data della prima missione operativa dell'HH-3F, sul territorio iracheno la cellula ha effettuato più di 3.900 sortite, di cui 2.700 operative, per un totale di oltre 4.600 ore di volo.

Nei quasi quattro anni di missione, il personale di questo stormo che in turnazione ha sostenuto tale consistente attività volativa, risulta pari al 50% dell'intero organico, evidenziando che nonostante questo gravoso impegno il 15° Stormo ha continuato ad assolvere sempre in maniera eccellente tutti i compiti d'istituto previsti in Italia,

grazie al sacrificio del proprio personale che si è fatto carico della maggiore mole di lavoro derivante da una situazione di organico fortemente ridotto.

Tra le molteplici missioni svolte in teatro, tra cui, 82 evacuazioni mediche (Medevac), 5 evacuazioni feriti (Casevac), 921 ricognizioni aeree (Recce) ecc., quelle che sono state motivo di orgoglio per tutto il distaccamento risultano essere l'immediato intervento ed il soccorso prestato al personale Carabinieri dopo l'attentato di Nassirja del 12 novembre 2003, gli interventi in soccorso del personale ferito a terra e, in generale, tutte le attività a diretto supporto e protezione delle truppe di terra, diurne e notturne ed in qualsiasi condizione metereologica ed ambientale.

Le ardimentose e valorose azioni succitate svolte e la sempre eccellente professionalità posta in essere, hanno permesso di raggiungere in ogni condizione i risultati prefissati, dando lustro e prestigio all'Aeronautica militare ed alla nazione intera». — Tallil - Iraq, 29 giugno 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2007, è conferita la seguente ricompensa: Medaglia d'argento al valore dell'Esercito, alla Bandiera di Guerra del 66º Reggimento fanteria «Trieste», con la seguente motivazione:

«Reggimento di fanteria aeromobile della brigata «Friuli», fiero interprete delle secolari tradizioni della fanteria, partecipava all'operazione «Antica Babilonia 5» in Iraq.

Impiegato in una terra caratterizzata da persistenti conflittualità ed oggettive difficoltà ambientali, forniva un fondamentale contributo operativo e logistico all'Italian Joint Task Force per portare a compimento la missione assegnata.

Con disinteressati sentimenti di dedizione ed entusiasmo, sostenuti da ideali altissimi di umana fratellanza, conduceva un complesso di attività operative e di sostegno umanitario alla popolazione, che venivano portate a termine con efficacia e determinazione nonostante i ripetuti e violenti attacchi a fuoco.

Impegnato nelle attività di formazione del 604º Battaglione dell'Iraqi National Guard, profondeva, con ineguagliabile abnegazione e determinata partecipazione, ogni risorsa alla preparazione ed all'addestramento dell'unità del nuovo esercito iracheno, al fine di aiutare il paese a dotarsi di efficaci istituzioni in grado di garantire la completa sicurezza e stabilità del territorio.

La preparazione professionale dei suoi uomini è altresì emersa anche nell'ambito delle numerose, continue e pericolose attività operative svolte congiuntamente all'Iraqi National Guard ed all'Iraqi Police Service, in occasione delle quali, nonostante ripetute azioni di fuoco perpetrate da bande criminali e da gruppi di miliziani ostili alla coalizione, il personale italiano contrastava con abilità, determinazione e coraggio gli attacchi, riuscendo a sequestrare ingenti quantitativi di armi, munizioni e materiali sottratti abusivamente e ad assicurare alle autorità governative numerosi pericolosi criminali e miliziani.

In particolare, tra la notte del 7 e dell'8 settembre 2004, ad An Nasiriyah, sul ponte denominato convenzionalmente "Tampa", la pattuglia del reggimento che assicurava il dispositivo veniva fatta oggetto di tiro mirato da parte di miliziani ostili alle forze. L'attacco a questa postazione di vitale importanza, perpetrato per molte ore da più direzioni sottoponeva l'unità a un'intensa pressione.

Solo l'intervento determinato, coraggioso e spregiudicato degli assetti operativi del reggimento, sopraggiunti in soccorso alla pattuglia, ristabiliva un clima di sicurezza e stabilità, consentendo all'unità di continuare l'attività di controllo dell'importante infrastruttura.

Reggimento di fanteria aeromobile coeso, motivato ed animato da indiscusso altruismo, ha confermato, nell'arco dell'intera missione, qualificata preparazione professionale, coraggio, saldezza morale e straordinarie virtù militari, elevando il prestigio della Forza armata e del Paese in ambito internazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 7-8 settembre 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, è conferita la seguente ricompensa: Medaglia di bronzo al valore dell'Esercito, alla Bandiera di Istituto della Scuola Sottufficiali dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Istituto di formazione per i sottufficiali dell'Esercito italiano, assolveva con eccezionale efficacia e straordinaria capacità le complesse e articolate incombenze necessarie a plasmare generazioni di sottufficiali capaci, in pace e in guerra di dare prova di fedeltà e dedizione alla patria fino all'estremo sacrificio della vita.

La dimostrazione di tale sublime contributo istituzionale rifulgeva nell'elevatissimo numero di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare meritate nelle campagne post risorgimentali, sui campi di battaglia dei conflitti mondiali, durante la resistenza e nei recenti teatri operativi fuori area.

Protagonista dell'evoluzione culturale e militare dell'Esercito italiano, svolgeva incessantemente, con dedizione ed efficacia, il fondamentale compito di formare sottufficiali dotati di altissima professionalità e di solide virtù morali, consapevoli portatori di principi e di valori immutabili nel tempo e radicati nel tessuto sociale della nazione. Fulgido testimone, la preziosa opera di soccorso fornita in occasione di un grave sisma che colpiva la provincia di Viterbo nel febbraio del 1971, risultata determinante al fine di salvare vite umane rimaste sepolte dalle macerie.

Nel suo motto "Ut ardeant ardeo" si ritrovava la mirabile sintesi dell'opera altamente meritoria svolta per la nazione.

Magnifico istituto di grande valore professionale e spirituale che, grazie al suo instancabile e qualificato impegno, riconosciuto e apprezzato anche a livello internazionale, ha conferito lustro all'Esercito, alle Forze armate e all'Italia tutta». — Caserta, 1888-1895; Milano, Rieti, Modena, Verona, Pola, Casagiove, Nocera Inferiore, 1895-1945; Spoleto, 1948-1951; Rieti, 1951-1965; Viterbo, 1965-2007.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2008, è conferita la seguente ricompensa: Medaglia d'oro al valore dell'Esercito, alla Bandiera di Guerra del 152º Reggimento fanteria «Sassari», con la seguente motivazione:

«Fiero interprete delle storiche tradizioni della "Brigata Sassari", il 152º Reggimento di fanteria partecipava, quale unità di manovra (Task Force "Alfa") inquadrata nell'Italian Joint Task Force, all'operazione "Antica Babilonia 9" in Iraq, dal 20 gennaio al 16 giugno 2006.

In un contesto operativo caratterizzato da diffuso ed elevato rischio, difficili condizioni ambientali e climatiche, nonché forti tensioni tra le diverse fazioni in lotta, si adoperava con efficacia e straordinario spirito di sacrificio per ripristinare le condizioni di sicurezza in tutta la regione di Dhi Qar, contribuendo significativamente al consolidamento del processo di stabilizzazione e ricostruzione della nazione irachena.

Profondendo le migliori energie fisiche, morali e professionali, gli uomini e le donne del reggimento conducevano, con assoluta abnegazione e ferma determinazione, le attività operative finalizzate a garantire la libertà d'azione delle unità della coalizione, nonché la sicurezza della popolazione civile, conquistando la piena fiducia delle autorità locali ed il rispetto dei comandanti militari stranieri.

In particolare, il 30 gennaio 2006 e il 27 aprile 2006, reparti del contingente nazionale venivano colpiti da gravi attentati terroristici, in cui, rispettivamente, rimaneva ferito un militare del 152º Reggimento e perivano cinque militari della Multinational Specialized Unit (MSU). Pur in condizioni di elevatissimo rischio ed indubbie difficoltà ambientali, il personale del 152º Reggimento proseguiva il proprio operato con esemplare coraggio e sprezzo del pericolo, prodi-

gandosi senza soluzione di continuità nell'assolvimento dei compiti ricevuti e nel ripristino delle condizioni di sicurezza nella città di An Nasiriyah.

Il 5 giugno 2006, un plotone del reggimento, impegnato in attività di scorta a favore di un convoglio militare britannico, veniva investito dalla devastante esplosione di un ordigno occultato ai margini della sede stradale. Sebbene nel vile attentato fosse caduto un militare del reggimento ed altri quattro fossero rimasti gravemente feriti, il personale rimasto illeso si adoperava, con tempestivo ed ammirevole senso del dovere e della responsabilità, per fornire le prime cure alle vittime, attuando, al contempo, tutte le necessarie procedure al fine di garantire l'opportuna cornice di sicurezza per la rapida evacuazione dei feriti e per portare a termine il compito ricevuto.

Fulgido esempio di unità di fanteria, fortemente motivata e coesa, il 152º Reggimento ha saputo contribuire in maniera concreta e determinante al conseguimento degli obiettivi del contingente nazionale, dando lustro alle Forze armate ed all'Italia nel contesto internazionale». — Iraq - Nasiriyah, 20 gennaio-16 giugno 2006.

08A02154

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa Cardinale Casoria della Congregazione delle Missionarie di S. Antonio Maria Claret, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Casa Cardinale Casoria della Congregazione delle Missionarie di S. Antonio Maria Claret, in Roma.

08A02267

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia del «SS. Redentore», in Altamura

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia del «SS. Redentore», con sede in Altamura (Bari).

08A02265

Trasformazione della natura giuridica e contestuale mutamento della denominazione dell'Associazione «Opera Mater Dei» - Fraternità laicale domenicana, in Castel Gandolfo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2008, viene conferita efficacia civile al provvedimento canonico con cui l'Associazione a scopo di culto e di religione «Opera Mater Dei» - Fraternità laicale domenicana, con sede in Castel Gandolfo (Roma), è stata trasformata in Istituto religioso «Opera Mater Dei», con sede in Castel Gandolfo (Roma).

L'Istituto religioso «Opera Mater Dei», con sede in Castel Gandolfo (Roma), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi all'Associazione a scopo di culto e di religione «Opera Mater Dei» - Fraternità laicale domenicana, con sede in Castel Gandolfo (Roma).

08A02266

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo al comunicato concernente «Provvedimento relativo al Comitato di sorveglianza della società Amministrazione Fiduciaria Immobiliare e Mobiliare - A.F.I.M. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in Roma.».

Il titolo del comunicato sopra indicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 12 marzo 2008, deve intendersi sostituito dal seguente: «Comunicato concernente il deposito del bilancio finale della liquidazione, del verbale di stato passivo e della relazione ex art. 213 L.F. del Comitato di sorveglianza della società Amministrazione Fiduciaria Immobiliare e Mobiliare - A.F.I.M. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma.

08A02268

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione ad utilizzare il predetto marchio.

Pertanto, con determinazione del dirigente dell'area III, la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
126-CH	«Pierre» di Mucci Piernicola	Lanciano	—	—

La predetta ditta, risultata irreperibile alle indagini svolte da questa camera di commercio, è diffidata, a restituire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti due punzoni.

08A02295

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 20 marzo 2008 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2008).

Nella determinazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 68, seconda colonna, all'art. 2, secondo capoverso, dove è scritto «La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.», leggasi: «La presente determinazione ha effetto dal *novantesimo* giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

08A02333

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-082) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.